



**DISEGNO DI LEGGE
A SOSTEGNO
DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
E DEI CONSUMI**

redatto dalla Confederazione USB

Articolo 1

Misure fiscali a favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente fino a € 35.000 annui

1. Al reddito fino a € 35.000,00 da lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e seguenti del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applica una franchigia (di non imponibilità fiscale) pari a € 10.000,00. Sulla parte di reddito eccedente il limite indicato si applica un'aliquota pari al 23%.

2. Qualora il titolare del reddito di cui al comma 1 abbia rinunciato ad aderire a forme di previdenza complementare per le quali sono previste le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, la franchigia di € 10.000,00 di cui al comma precedente è aumentata di ulteriori € 1.500,00.

3. All'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si applica, in aggiunta a quelle già spettanti, un'ulteriore detrazione pari al 23% relativamente alle seguenti spese:

a) trasporto pubblico urbano ed extraurbano, trasporto ferroviario, pedaggi autostradali qualora le spese siano sostenute per la produzione di reddito di lavoro dipendente;

b) acquisto di apparecchiature informatiche;

c) spese telefoniche e per servizi internet a banda larga;

d) acquisto di libri, periodici, spettacoli teatrali e cinematografici, mostre ed esposizioni ed altri eventi culturali;

e) polizze assicurative stipulate per gli autoveicoli e i motoveicoli di cui al successivo comma 7, limitatamente alla parte del premio corrisposta per responsabilità civile.

4. Con riferimento alle spese sostenute per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, per i figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, la percentuale di detraibilità è elevata dal 19% al 23% e il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è elevato a € 1.500,00. Il beneficio fiscale spetta per le

rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici sia privati.

5. L'ammontare massimo della detrazione d'imposta di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, è di € 1.000,00 annui.

6. La percentuale di detraibilità di tutte le spese sanitarie viene elevata dal 19% al 23% con eliminazione della franchigia annuale di € 129,11.

7. La deducibilità del costo per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli per uso personale, prevista per i redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 54 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è estesa ai redditi di lavoro dipendente con le stesse modalità di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) del citato DPR n. 917/1986.

8. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che percepiscono un reddito di lavoro dipendente fino a € 15.000,00 annui, con una imposta netta dovuta pari a zero, è attribuito un rimborso pari al saldo negativo fra l'imposta lorda e le detrazioni spettanti, fino a un massimo di € 500,00.

9. Il limite di € 500,00 di cui al comma precedente è elevato di € 250,00 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

10. La franchigia fiscale prevista per i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, di cui all'art. 51, comma 2, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è elevata da € 5,29 a € 10,60.

Articolo 2

Misure di contrasto all'evasione fiscale, di finanziamento della spesa pubblica e norme antiriciclaggio e anticorruzione

1. Sui redditi di capitale di cui agli articoli 44 e 45 del D.P.R. n. 917/1986, ivi inclusi gli interessi su somme date a mutuo, nonché sugli interessi derivanti da rapporti di conto corrente percepiti dalle persone fisiche si applica una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure antiriciclaggio e in relazione all'obbligo di tracciabilità elettronica dei pagamenti, il limite indicato all'art. 20, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, è ridotto a € 1.000,00. Con riferimento allo strumento dell'accertamento sintetico del reddito di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni, gli esiti dell'accertamento stesso devono essere estesi in via presuntiva anche ai fini IVA e IRAP. Pertanto l'Ufficio finanziario applicherà i risultati dell'accertamento fiscale anche con riferimento al volume d'affari del contribuente titolare di Partita IVA e alla base imponibile ai fini IRAP. Per la definizione dell'IVA si farà riferimento ai criteri già individuati in sede di accertamento con adesione dall'art. 2 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. I proventi derivanti dalla lotta alla corruzione, realizzati in termini di maggiore risparmio di spesa pubblica, confluiscono in un Fondo nazionale di solidarietà con cui finanziare gli oneri derivanti dal precedente articolo 1 e preliminarmente gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8 e 9 del medesimo articolo 1. Pertanto dovranno essere pienamente recepiti dall'ordinamento giuridico italiano, con opportuni strumenti legislativi, gli indirizzi e i principi che scaturiscono dalle Direttive 17/E e 18/E dell'Unione Europea nonché dalla risoluzione ONU n. 58/4 del 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116. Sempre nell'ottica del miglioramento dell'azione di contrasto al fenomeno della corruzione, si dovrà inoltre assicurare la piena attuazione delle misure contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 e seguenti del DPR n. 917/1986 si applica, indipendentemente dal loro ammontare, una deduzione fiscale:

- a) di € 40,00 per ciascun mese nel quale sono state sostenute spese documentate per ristorazione, pari a € 100,00 mensili;
- b) di € 120,00 per ciascun trimestre nel quale sono state sostenute spese documentate per prestazioni professionali, indetraibili e indeducibili, pari a € 300,00 mensili.

Articolo 2-bis

Finanziamento del Fondo regionale per i servizi sociali e relativa copertura finanziaria

È istituito il Fondo regionale per i servizi sociali (FRSS), al fine di consentire l'accesso sussidiario alle agevolazioni concernenti tariffe gratuite o ridotte previste. Il FRSS è finanziato mediante leggi regionali che prevedono una ridefinizione aggiuntiva della tassazione locale sull'uso del territorio relativamente alle imposte di localizzazione e di fabbricato in funzione produttiva da parte di centri commerciali e di altre attività produttive che percepiscono profitti e rendite di posizione sulla base della loro collocazione speciale e dello sfruttamento dei beni comuni e delle infrastrutture esistenti. Al FRSS affluiscono parte dei finanziamenti di cui all'articolo 2-ter, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 2-ter

Finanziamento del Fondo a sostegno dei redditi da lavoro dipendente e dei consumi e relativa copertura finanziaria

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-bis, terzo periodo, al finanziamento del Fondo a sostegno dei redditi da lavoro dipendente e dei consumi (FSR-LD) si provvede, per il primo anno di attuazione della presente legge, mediante utilizzazione delle risorse derivanti dall'istituzione di una imposta straordinaria, denominata “*labor tax*”, consistente in una addizionale *una tantum* del 4% sulla tassazione dei redditi d'impresa, imponendo in particolare una tassazione sul Margine operativo lordo (MOL).

2. Al finanziamento del FSR-LD per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante:

a) l'incremento al 30% dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione,

nella dichiarazione annuale dei redditi, dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 20% sui redditi riferiti ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a € 100.000 e del 25% sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede € 100.000. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari (INVATA), ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere a un unico livello del 30%;

c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30%;

d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 4% con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 3,5% per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, di un'aliquota del 2,8% su operazioni di durata superiore a trenta giorni e di un'aliquota dell'1% su operazioni di durata superiore a novanta giorni;

e) l'introduzione di una tassa sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in un'addizionale del 4% sull'IVA.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

Stabilizzazione della struttura salariale e sostegno ai redditi di lavoro dipendente

1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore scaturite dalla contrattazione collettiva, alla retribuzione annua lorda dei lavoratori pubblici e privati delle aree non dirigenziali è aggiunta una seconda mensilità supplementare, denominata quattordicesima, calcolata secondo quanto stabilito dal successivo comma 2 del presente articolo.

2. L'importo corrisposto a titolo di quattordicesima mensilità, calcolato nella misura di 1/12 della retribuzione complessiva lorda con riferimento all'anno solare precedente a quello di erogazione, viene corrisposto annualmente nel mese di giugno. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore ai dodici mesi, l'importo della quattordicesima mensilità verrà proporzionalmente ricalcolato.

3. La quattordicesima mensilità concorre alla formazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto o servizio, comunque denominato, e del trattamento di quiescenza, con le stesse modalità già previste per la preesistente mensilità supplementare.

4. L'importo di cui al presente articolo concorre alla formazione della base imponibile sia ai fini fiscali, a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 sia ai fini previdenziali e assicurativi a norma delle vigenti leggi in materia.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione della quattordicesima mensilità sono a carico dei fondi destinati alla contrattazione integrativa ovvero aziendale, comunque essi siano finanziati, opportunamente integrati con le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del precedente articolo 2, qualora tali fondi non abbiano la necessaria capienza.

6. In analogia con quanto previsto dall'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall'art. 7, comma 1, Legge 8 marzo 2000, n. 53 ai lavoratori delle aree non dirigenziali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è riconosciuto il diritto all'anticipo del trattamento di fine servizio .

7. Con riguardo alla decurtazione del trattamento economico fondamentale in caso di malattia, prevista per i lavoratori di cui al comma precedente, si dispone l'abrogazione dell'art. 71, comma 1, Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha convertito con modifiche il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Articolo 4

Osservatorio nazionale su redditi e fiscalità

1. Viene istituito l'Osservatorio nazionale su redditi e fiscalità. Fra i compiti attribuitigli dalla legge c'è quello di fornire informazioni circa:

a) l'andamento nominale dei redditi di lavoro;

b) gli effetti dell'inflazione monetaria, autonomamente rilevata dall'Osservatorio medesimo, sui redditi di lavoro;

c) gli effetti del prelievo fiscale sui redditi di lavoro, con riguardo all'imposizione diretta e al futuro assetto federale del sistema fiscale.

2. L'Osservatorio nazionale su redditi e fiscalità è un organismo paritetico, composto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e da un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico, per il Governo; dalla Conferenza dei Presidenti di Regione; dalle parti sociali; dalle singole Regioni per la parte di loro esclusiva competenza.

3. Relativamente alle modalità di divulgazione delle informazioni di cui al precedente comma 1, l'Osservatorio nazionale su redditi e fiscalità riferisce al Parlamento della Repubblica, con cadenza almeno semestrale, e pubblica periodicamente, sul proprio sito web istituzionale, le informazioni raccolte.

Articolo 5

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.